

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017,  
n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria  
e per esigenze indifferibili (2942)**

## EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

### Art. 1.

#### **1.2 (testo 2)/300**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,  
MINEO, URAS

*All'emendamento 1.2 (testo 2), sopprimere i commi da 4 a 10-sexies.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.*

*3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.*

*3-quinquies*. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

*3-sexies*. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma *3-quinquies*».

---

## **1.2 (testo 2)/301**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*All'emendamento 1.2, al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».*

*Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.*

*3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.*

*3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.*

*3-quinquies*. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma *3-quater*».

---

## **1.2 (testo 2)/302**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*All'emendamento 1.2, comma 4 è sostituito dai seguenti:*

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10-*sexies* del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

*a)* delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

*b)* di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

*4-bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente».

*Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis*. I soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non

residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

*3-ter.* La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

*3-quater.* L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

*3-quinquies.* Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

---

## **1.2 (testo 2)/303**

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

*All'emendamento 1.2, dopo il comma 10-sexies, aggiungere i seguenti:*

«10-*septies.* A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-*octies.* Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

*Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;*

2) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis.* I soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per ces-

sioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

*3-ter.* La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 2018.

*3-quater.* L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-*bis*, dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

*3-quinquies.* Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-*quater*».

---

## 1.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-*ter* del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 10 gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 10 agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

*a)* relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 6 del decreto;

*b)* entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, n. 2:

*a)* l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera *b)*;

*b)* il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera *a)*, n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

*a)* per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere *a)*, nn. 1 e 2, e *b)*, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

*b)* sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del decreto;

*d)* *dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-*ter*. Non si applicano le disposizioni del comma 13-*ter* dell'articolo 6 del decreto.

10-*quater*. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-*ter*, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-*quinquies*. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-*sexies*. All'articolo 6, comma 12 del decreto, la parola: "2019" è sostituita dalla seguente: "2020"».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

---

### **1.3 (testo 2 coordinato)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, le parole: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 7 dicembre 2017».*

---

### **1.36 (id. a 1.37 e 1.38)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».*

---

### **1.55 (id. a 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59)**

LA COMMISSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni re-



lative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

---

### **1.0.10/300**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 1.0.10, dopo le parole: «per opere pubbliche» inserire le seguenti: «di piccola e media entità n un'ottica di sostenibilità ambientale e tutela del territorio».*

### **1.0.10**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione  
per spese di progettazione)*

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

---

**1.0.16**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Fabbricati di lusso)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uno abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

---

**1.0.33 (testo 2 coordinato) [id. a 1.0.18 (testo 2 corretto)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)*

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia del-

l'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

---

## Art. 2.

### 2.4 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente»;

b) *Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. I soggetti

di cui ai commi 1 e 2, che non hanno i requisiti richiesti dal comma 3-*bis*, usufruiscono della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari, dal 9 settembre 2017 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettuano gli adempimenti e i versamenti tributari oggetto di sospensione entro il 19 dicembre 2017.»;

c) *il comma 5 è abrogato;*

d) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto 20 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2017, n. 252, è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano oltre che ai Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno anche al Comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

5-*ter*. I redditi dei fabbricati, ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell'Isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai

comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo».

*e) il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei Comuni di cui ai commi 1 e 5-*bis* connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui ai medesimi commi 1 e 5-*bis*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con la dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 17 ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate – Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui ai commi 1 e 5-*bis*»;

*f) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-*bis* Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-*bis*, 5-*ter* e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 6.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-*ter*. Per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Tenne, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo.

6-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*ter*, pari a euro 20.000.000 per l'anno 2019 e a euro 10.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento, del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6-*quinqies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-*ter* per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.

6-*sexies*. Al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, è concesso, nei limiti di spesa di complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, alle piccole e medie imprese ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia un contributo in conto capitale pari al 30

per cento della perdita di reddito dovuta alla sospensione parziale o totale dell'attività nei sei mesi successivi agli eventi sismici stessi.

*6-septies.* La perdita di reddito di cui al comma *6-sexies* è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al 21 agosto 2017 con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni – ove disponibili – precedenti il verificarsi degli eventi sismici, escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario e calcolata per lo stesso semestre dell'anno.

*6-octies.* I contributi di cui al comma *6-sexies* sono concessi a condizione che venga attestato da un esperto indipendente con perizia giurata e asseverata il nesso causale diretto tra gli eventi sismici e la perdita di reddito.

*6-nonies.* I contributi di cui al comma *6-sexies* sono concessi nel rispetto, per i diversi settori produttivi, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

*6-decies.* I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di erogazione alle imprese e di calcolo dei contributi in conto capitale di cui ai commi da *6-sexies* a *6-nonies* sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*6-undecies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *6-sexies* a *6-nonies*, pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 2.57

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis.* L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito al-

l'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».*

---

### **2.0.1 (testo 3)/300**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 2.0.1 (testo 3), dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1 è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **2.0.1 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

1. Al fine di perseguire il ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, alla Regione Sardegna è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **2.0.1000/2**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 13-bis inserire il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Le pertinenze di cui al presente comma, anche se esterne, sono funzionali all'edificio principale in base al vincolo pertinenziale e



pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione di al presente articolo"».

---

### **2.0.1000/300**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

---

### **2.0.1000/301**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

---

### **2.0.1000/302**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera b, le parole: «30 aprile», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».*

---

**2.0.1000/303**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera c), le parole: «31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».*

---

**2.0.1000/304**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, sopprimere la lettera d).*

---

**2.0.1000/305**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «e delle modalità».*

---

**2.0.1000/306**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e, nei soli casi», fino alla fine del comma.*

---

**2.0.1000/307**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 5, sopprimere le parole da: «L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo», fino alla fine del comma.*

---

**2.0.1000/308**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, sopprimere le parole: «previa acquisizione, anche».*

---

**2.0.1000/20**

NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, sopprimere la parola: «non».*

---

**2.0.1000/309**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si fa luogo alla rimozione se la volumetria della struttura o delle opere realizzate rientra in quella prevista dagli strumenti urbanistici per l'edificabilità del terreno, fatte salve eventuali prescrizioni che gli enti pubblici competenti potranno dettare».*

---

**2.0.1000/21**

NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6 capoverso «Art. 8-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380».*

---

**2.0.1000/310**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, comma 6, capoverso «Art. 8-bis», comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la compatibilità paesaggistica».*

---

**2.0.1000/311**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», al comma 5, dopo le parole: «qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo», inserire le seguenti: «per la mancante sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma 1».*

---

**2.0.1000/312**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», sostituire le parole: «31 gennaio 2018», con le seguenti: «31 marzo 2018».*

---

**2.0.1000/313**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.0.1000/314**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 6, capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui al presente articolo, sono nulle».

---

**2.0.1000/315**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 6, inserito il seguente:*

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

---

## **2.0.1000/316**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

---

## **2.0.1000/317**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque riconosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, *una tantum* per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto».

---

## **2.0.1000/318**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per gli interventi di riparazione e miglioramento sismico o ricostruzione relativi a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglio-

ramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo. Per gli edifici con danni lievi, così come classificati dalle ordinanze per la ricostruzione, non è prescritto alcun limite minimo del valore del costo delle strutture rispetto a quello delle finiture e impianti».

---

## **2.0.1000/319**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la redazione delle predette relazioni di livello operativo».

---

## **2.0.1000/37**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 189/2016 convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli previsti dall'articolo 1 comma 138 dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni devono necessariamente vincolare l'acquisto degli immobili di cui al presente comma, alla esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

---

**2.0.1000/320**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 8, capoverso «Art 13», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno è determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto».

---

**2.0.1000/321**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, lettera a), sopprimere tutto il seguente periodo: «le parole: "pubblici o paritari", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».*

---

**2.0.1000/322**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "pubblici o paritari", sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quelli paritari"».*

---

**2.0.1000/323**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 9, sopprimere la lettera b).*

---

**2.0.1000/44**

MORONESE

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, al comma 2 ivi richiamato, sostituire le parole: «può delegare», con le seguenti: «delega entro 30 giorni».*

---

**2.0.1000/324**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, punto 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo», aggiungere le seguenti: «37 e».*

---

**2.0.1000/325**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 11, capoverso comma 2, dopo le parole: «contenute nell'articolo», aggiungere la seguente: «37 e».*

---

**2.0.1000/49**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso meccanismo del cosiddetto 'crowdfunding' per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di *Art-Bonus* e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

---

**2.0.1000/326**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera a).*

---



**2.0.1000/327**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera b).*

---

**2.0.1000/328**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 17, sopprimere la lettera e).*

---

**2.0.1000/329**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis.

a) All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri", inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopperire alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di

posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

## **2.0.1000/330**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis.

a) All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: "con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento al personale necessario per garantire il servizio di polizia locale";

– al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Presidenza del consiglio dei Ministri", inserire le seguenti: "in tal caso lo scorrimento delle graduatorie è garantito attraverso la pubblicazione delle stesse all'albo pretorio comunale";

b) I contratti di lavoro a termine già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

e successive modifiche e integrazioni possono essere prorogati fino ad ulteriori 24 mesi, nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per sopprimere alle esigenze sostitutive del personale di cui al precedente periodo.

c) Le indennità di posizione attribuite al personale assunto ai sensi dei primi due commi del presente articolo, al quale sia conferita la responsabilità di uffici o servizi, non si computano nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Altresì non si computano nel predetto limite gli eventuali incrementi delle indennità di posizione del personale a tempo indeterminato già in servizio anteriormente al sisma dovuti in ragione dell'aumento del numero dei procedimenti e dei nuovi adempimenti assegnati. I relativi oneri sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

d) Al fine di consentire la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, i sindaci dei comuni privi di segretario titolare hanno facoltà di individuare nominativamente nell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, n. 465, anche al di fuori delle rispettive sezioni regionali, soggetti in disponibilità o iscritti, ma non ancora destinati alla prima sede di impiego nonché di segretari appartenenti ad una fascia immediatamente superiore a quella prevista per la classe del Comune interessato, con diritto degli stessi segretari alla retribuzione prevista in relazione alla fascia di appartenenza. Per i segretari in servizio presso i comuni di classe IV di cui al presente comma, il servizio prestato vale ai fini dell'esperienza da maturare per il percorso di carriera nella fascia di appartenenza. Le spese derivanti dall'applicazione del presente comma non sono considerate al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 557, 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

## **2.0.1000/60**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro 31 dicembre 2017 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità"».

---

### **2.0.1000/61**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 20, lettera a), sopprimere le parole: «limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3».*

---

### **2.0.1000/331**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

---

### **2.0.1000/332**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 24, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 maggio 2020».*

---

### **2.0.1000/333**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27

agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018"

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-*ter* è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-*bis*, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato

al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

*Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 11.8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:*

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le Modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

---

## **2.0.1000/334**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, sostituire il comma 26, con il seguente:*

«26. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016* è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato".

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con 11 citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

*Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:*

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

*Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 26 dell'articolo 2, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,



n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **2.0.1000/336**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 26, sostituire le parole: «1° giugno 2018» con le seguenti: «1° giugno 2020».*

---

#### **2.0.1000/75**

MORONESE

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 27 dopo le parole: «della legge 31 maggio 2005, n. 88» aggiungere le seguenti: «ad eccezione del rimborso delle maggiori spese di missione.».*

---

#### **2.0.1000/76**

BUGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-*bis*. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2016, n. 229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644,000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:*

*a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;*

*b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000».*

2) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».*

---

## **2.0.1000/336**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, al comma 28, sostituire le parole: «diritti reali di godimento» con le seguenti: «diritti reali di godimento o dei titolari di diritti reali di garanzia».*

---

## **2.0.1000/86**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento del 2.0.1000, al comma 29, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 2-bis sostituire le parole: "con oneri a carico del bilancio comunale" con le seguenti: "con oneri a carico della contabilità*

speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

---

#### **2.0.1000/87**

MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

*All'emendamento del 2.0.1000, al comma 29, sostituire le parole: «sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30100 abitanti» con le seguenti: «sono aumentati a 96 ore per tutti i comuni interessati».*

---

#### **2.0.1000/337**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

---

#### **2.0.1000/85**

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 29 inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "periodo di dodici mesi" con le seguenti: "periodo di ventiquattro mesi"».

---

## **2.0.1000/338**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, Dopo il comma 29 è inserito il seguente:*

«29-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

---

## **2.0.1000/339**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:*

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **2.0.1000/340**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:*

«38-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del Decreto Legislativo. n. 267/2000 e succes-

sive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

## **2.0.1000/341**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire il seguente:*

«38-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a compensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

## **2.0.1000/342**

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 38, inserire i seguenti:*

«38-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012.

38-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **2.0.1000/343**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«44-bis. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017

ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

---

#### **2.0.1000/344**

FORNARO, RICCHIUTI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 44, inserire il seguente:*

«44-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge 11. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

---

#### **2.0.1000/345**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 48 è inserito il seguente:*

«48-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMII, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti

aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

---

## **2.0.1000/346**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 48 è inserito il seguente:*

«48-bis. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n.96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e): esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

---



## **2.0.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2.**

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni; è aggiunto in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 2, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto".

2. All'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è così integralmente sostituito:

"4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo";

b) il comma 5 è così integralmente sostituito:

"5. Con apposito provvedimento del Presidente di Regione Vicecommissario può essere costituita presso l'ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti, che svolge relative funzioni limitatamente alle competenze attribuite speciale per la ricostruzione dal presente decreto".

3. All'articolo 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le parole: ", su proposta dei Comune";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli

interventi di al comma 2 legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di Euro 2,5 milioni complessivi, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

4. All'articolo 8 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"3. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";

b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite le parole: "30 aprile 2018";

c) il secondo periodo del comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "4. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre la data del 31 luglio 2018";

d) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi caso di inosservanza del termine previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato".

5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del

2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda Aedes, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla compilazione ed alla presentazione della scheda Aedes corredata dalla relativa perizia giurata e dalla documentazione prevista dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'inosservanza del termine di cui al precedente periodo o delle modalità di redazione e presentazione della scheda Aedes previste dalle ordinanze commissariali adottate ai sensi articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, determina la cancellazione del professionista dall'elenco dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 8-bis.

*(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)*

1. Per gli interventi di realizzazione di immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017 per impellenti esigenze abitative dai proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli interessati possono provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilità paesaggistica, nonché del nulla osta dell'Ente parco di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alle leggi regionali, purché sussistano le seguenti condizioni:

1) il richiedente sia proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia su un immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto;

2) il richiedente sia altresì proprietario, o parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di garanzia sull'area su cui è stato realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;

3) l'area su cui è stato realizzato l'immobile privo di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli Allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del Piano di assetto del parco, se ricom-

presa all'interno del perimetro di un parco nazionale o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;

4) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza di titolo non sia superiore a quella dichiarato inagibile;

5) il richiedente abbia presentato ovvero presenti contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 domanda di accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto-legge per la ricostruzione dichiarato inagibile;

6) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di altra unità a uso abitativo libera e agibile nel medesimo Comune;

7) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il terzo grado.

2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione, sono allegati:

a) una perizia asseverata a firma di un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 del precedente comma 1 nonché il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia igienico-sanitaria e antisismica;

b) copia della scheda AeDES o FAST attestante i danni riportati distrutto o danneggiato dal sisma, nonché della conseguente ordinanza di inagibilità;

c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente attestante la sussistenza delle condizioni di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del precedente comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al precedente periodo comporta applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per la realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo abilitativo.

4. Qualora l'immobile realizzato abbia le caratteristiche di un'opera precaria e facilmente amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo non è richiesta la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico e del Piano di assetto del parco.

5. In caso di valutazione negativa della compatibilità urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero qualora il giudizio di compatibilità paesaggistica sia negativo, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a condizione che la comunicazione di cui 6, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia presentata al

Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della comunicazione comporta rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo che il richiedente attesti che l'immobile non è ancora utilizzabile a fini abitativi.

7. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 8, le parole: "entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "entro il termine stabilito dal Commissario straordinario mediante proprio provvedimento".

8. L'articolo 13 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

'Art. 13. – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui alla suindicata normativa del 2009.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è chiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modifiche e integrazioni. Qualora invece il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.

3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2.

4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3, è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Com-

missario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni, per l'anno 2018, con le risorse di cui 4, comma 3 del presente decreto.

5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, e secondo le modalità ivi previste.

6. Per gli interventi su immobili danneggiati o dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto'.

9. All'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1:

– le parole: 'pubblici o paritari' sono sostituite dalle seguenti 'ad eccezione di quelli paritari';

– le parole: 'e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni' sono sostituiti dalle seguenti: ', degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto'';

b) la lettera c) del comma 1 è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a)";

c) alla lettera a) del comma 2: le parole: "predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predispone e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici";

d) al comma 2, la lettera c) è integralmente sostituita dalla seguente:

"c) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili di instabilità dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture";

e) dopo il comma 3-*bis* aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Al momento dell'approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d), del secondo comma del presente articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto ed entro limiti della soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, le procedure previste dal comma 3-*bis* del presente articolo";

f) dopo il comma 3-*sexies* è inserito il seguente:

"3-*septies*. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione privata, al finanziamento degli interventi di urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed interessati da gravi fenomeni di instabilità dinamica in fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione ed attività produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto.";

g) al comma 4-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma del presente decreto";

h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 16 del presente decreto".

10. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 15 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 15. - *I*. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a)* le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione;
- b)* il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d)* l'Agenzia del Demanio;
- e)* le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1, il Presidente di Regione – Vicecommissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e)* del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo".

12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, dopo la lettera *a)*, è inserita le seguenti:

"*a-bis)* approva, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, ed all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";

*b)* al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti "per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, nonché dal comma 2, del medesimo articolo 15".

13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, è integralmente sostituito dal seguente:

"Art. 18. - *I*. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

*a)* per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del de-



creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;

*b)* per i soggetti attuatori di cui alle lettere *b)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

3. I soggetti attuatori di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla realizzazione degli interventi sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario straordinario. Nei detti protocolli d'intesa sono stabilite le necessarie forme di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici speciali per la ricostruzione territorialmente competenti, anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 32.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a)* ed al comma 3 del medesimo articolo 15, di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A..

5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera *a)* del comma 2 svolgono le finzioni di centrale unica di committenza con riguardo ai lavori, servizi, forniture, afferenti gli interventi previsti al comma.

6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di procedere all'effettuazione di tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del presente decreto, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto-legge. Il Commissario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie".

14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente:

"2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni Vicecommissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta, in ogni caso, ferma la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorru-

zione, da attuarsi anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione".

15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di cui al comma 14 della presente disposizione si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "pubblica e" sono soppresse.

17. All'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

– il secondo periodo è integralmente sostituito dal seguente: "personale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti complessivamente inferiore.";

– dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

*b)* al comma 3-bis:

– dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le seguenti: "fondamentale ed accessorio";

– le parole: "viene corrisposto secondo le seguenti modalità" sono sostituite dalle seguenti: "viene anticipato dalle amministrazioni di provenienza e corrisposta secondo le seguenti modalità";

– le lettere *a)* e *b)* sono così integralmente sostituite dalle seguenti:

"*a)* le Amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le Università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;"

c) al comma 3-ter, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il trattamento economico del personale dirigenziale di cui al presente comma avviene secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni statali di appartenenza del personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato alla Struttura commissariale mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione di appartenenza";

d) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016";

e) al comma 7, lettera b): le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite con le parole: "del 30 per cento"; le parole fino al 20 per cento sono sostituite con le parole: "del 20 per cento";

f) comma 7 lettera c): le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata" sono soppresse;

h) al comma 7 -bis: al primo periodo, dopo le parole: "al comma 7" sono aggiunte le seguenti ", lettere a), b) e c),";

i) al comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, sono stabilite le modalità di liquidazione, di rimborso e di eventuale anticipazione alle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, delle necessarie risorse economiche".

18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge, vengono disciplinate la costituzione del fondo previsto dal medesimo articolo 113 e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo viene adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. In deroga alla previsioni di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii. Ferme le incompatibilità ed i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

20. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "e non rinnovabili" sono soppresse; è aggiunto infine il seguente periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal successivo comma *quinquies*, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al precedente comma 3";

b) al comma 3-*quater* è aggiunto infine il seguente periodo: "Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo, viene disposta rassegna delle risorse finanziarie, necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-*bis*";

21. All'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018";

b) al comma 6, è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una zona rossa istituita mediante, apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è individuato nel 31 dicembre 2020".

22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio

della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 14, ovvero fino al 31 dicembre 2020, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione Bancaria Italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

23. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".

24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti, la sospensione prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato dall'articolo 14; comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è differita alla data del 31 maggio 2018. Non si fa luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

25. Le autorità di regolazione di cui 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano le modalità di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 1 nonché del medesimo articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le

parole: "dalla fine del periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° giugno 2018".

27. I Comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, possono stipulare anche con altri Comuni appartenenti a Regioni diverse, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto, pur se non posti in posizione di confine.

28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "diritti reali di garanzia" di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti "diritti reali di godimento".

29. All'articolo 44, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: "per la durata di un anno" sono sostituite dalle seguenti "per la durata di due anni";

*b)* è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 della legge 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono aumentati rispettivamente 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti".

30. All'articolo 67-*ter*, comma 5, ultimo capoverso, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 le parole: «Dal 2021» sono sostituite con le parole: "Dal 2023".

31. Al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 11 dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti commi:

"9-*bis*. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di europeo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, applicando per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti negli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 2:16, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

*9-ter.* Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso scolastico ed universitario, di cui al comma *9-bis*, i soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna o di uno degli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'ANAC.

*9-quater.* Agli interventi di cui al comma *9-bis*, l'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo e Sardegna e gli Enti iscritti nell'Elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni".

32. Dal 1° maggio 2018, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, articolo 3, e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono soppressi. È altresì soppresso il Comitato di Area Omogenea di cui all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici Territoriali per la Ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 23 marzo 2012, sono trasferite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo *67-ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018, presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo *67-ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continua a svolgere le attività di competenza dei soppressi Uffici Territoriali per la Ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento esclusivi del Titolare speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria determina provvederà anche alla sistemazione logistica del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data del 1° maggio 2018 presso gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, è trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, il Titolare dell'Ufficio speciale, adotta, esercitando il potere di

coordinamento di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione e gestire con gradualità il processo di soppressione di detti Uffici L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere può, tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o più sedi degli Uffici Territoriali soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti già di competenza degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione.

33. È istituita una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22, in cui confluiscono gli elenchi degli operatori economici di cui all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni generali che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22. La tenuta della sezione speciale con i relativi adempimenti è affidata alla Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0<sup>a</sup>) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai sensi" sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino 31 dicembre 2020.

36. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.



37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 37 e 38, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. N. 190.

38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2009 e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017. n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

40. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da l'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica, ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di rico-

struzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica.

41. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, che hanno già beneficiato del contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 sono tenuti a cedere al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la proprietà della quota passa al Comune.

42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni presso cui gli stessi abbiano prestato la loro attività possono bandire, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e ferma restando: la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile stipulato ai sensi del suddetto articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) in forza di uno o più contratti stipulati ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attività presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

---

## Art. 4.

### 4.9

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

---

### 4.11

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:*

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quotidiana e periodica" aggiungere le seguenti: "anche *on line*"».

---

## Art. 5.

### 5.0.2 (testo 2)/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 5.0.2 (testo 2), al comma 3, al capoverso comma 4-bis premettere il seguente:*

«04-bis. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se indotto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

*Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».*

---

## 5.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 19-bis.

*(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore al mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese.

*1-ter.* Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma *1-bis* entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*1-quater.* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma *1-bis*, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate.

*1-quinquies.* In caso di violazione del comma *1-bis* l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".

b) Al comma 4:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente "La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, *1-bis*, *1-ter*, 2, 3, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma *1-quinquies* è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11 del medesimo Codice".

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-*bis* costituisce *standard* minimo nelle condizioni generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso di variazione dello *standard* da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-*ter*, si applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50,00, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione maggiorato di euro 1,00 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-*quinqüies*. L'Autorità vigila sul rispetto della norma nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14 e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

2. All'articolo 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro .2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00".

3. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 71 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico forniscono informazioni chiare e trasparenti in merito alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le caratteristiche tecniche e le corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica, individuando come infrastruttura in fibra ottica completa l'infrastruttura che assicura il collegamento in fibra fino all'unità immobiliare del cliente. Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo e successive modificazioni, ogni comunicazione al pubblico dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica che non rispetti le caratteristiche tecniche definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"».

---

### **5.0.13 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-*bis*.**

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'arti-

colo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi.

6. Il presente articolo non si applica alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 e comunque non si dà luogo al rimborso delle somme già versate».

### **5.0.35 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A 1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti". La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvederà quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

---

### **5.0.36 (testo 2 coordinato)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della ri-



chiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 45 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

---

### **5.0.37/300**

CANDIANI, COMAROLI

*All'emendamento 5.0.37, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito segue dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinarla devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

---

### **5.0.37**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».

---

#### **5.0.54**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)*

1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera *h*)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera *h*),"».

---

#### **5.0.61/300**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 5.0.61, l'articolo 5-bis. (detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso) è soppresso.*

---

#### **5.0.61**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)*

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro"».

---

## **5.0.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis.**

*(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)*

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di incentivare le attività di cui al comma 1, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati».

---

## **Art. 6.**

### **6.2**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2"»;

b) *alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:*

«01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

---

## **6.7 (id. a 6.8 e 6.11)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità»

---

## **6.1100**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nelle missioni internazionali", sono inserite le seguenti: "nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale,"».

---

## **6.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "di assicurazione e di trasporto" sono soppresse;

b) al comma 1, dopo le parole: "di trasporto", sono inserite le seguenti: ", l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione"».

---

## **6.1200/300**

RICCHIUTI

*All'emendamento 6.1200, capoverso comma «5-bis», sopprimere le lettere a) ed e).*

---

## **6.1200**

LA COMMISSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da: "nella misura del 50 per cento" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa";

b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: "magistratura amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197";

c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1";

d) al comma 13, primo periodo, le parole: "gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e" sono sostituite dalle seguenti: "l'organo di autogoverno della magistratura";

e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma

11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

---

### **6.0.1000/300**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 6.0.1000, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «3,5 milioni» con le seguenti: «2,5 milioni» e alla lettera b) le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».*

---

### **6.0.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero dell'Interno, è autorizzata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare:

a) quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2017, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

b) quanto a 1 milione di euro per anno 2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per gli anni 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».

---

## Art. 7.

### 7.9 (testo 2) [id. a 7.10 (testo 2), 7.11 (testo 2), 7.12 (testo 2) e 7.13 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente di personale ivi previsto, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede quanto a 1,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

---

### 7.14 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente

della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 2, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

---

### 7.27 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate, nei limiti di spesa previsti dalla stessa, le seguenti modificazioni:

– al primo periodo, le parole: "data del 31 dicembre 2012", sono sostituite con le seguenti: "31 ottobre 2017";

– al primo periodo, le parole: "adottati entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite con le seguenti: "adottati entro il 31 dicembre 2017";

10-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

---



### **7.31 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei Ministero dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

---

### **7.32 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 1917-bis.

1. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

---

### **7.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

*(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del corpo di polizia penitenziaria)*

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riduzione della dotazione organica degli orchestrali della banda musicale del corpo di polizia

penitenziaria fissandola in un numero non superiore a 55 posti. Con il medesimo regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, altresì, alla rivisitazione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta riduzione dell'organico del Corpo di Polizia penitenziaria e, per gli effetti della disposizione di cui al medesimo comma, sono conseguentemente rideterminate le piante organiche del personale del Corpo di Polizia penitenziaria assegnati agli istituti penitenziari.

3. Il personale attualmente addetto alla banda musicale mantiene le funzioni, il regime di progressione in carriera, il trattamento economico e stato giuridico in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.

4. Gli orchestrali ritenuti non più idonei per la parte di appartenenza, all'esito di specifiche valutazioni disposte a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 2006, sono immediatamente destinati agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita, anche in posizione di sovrannumero».

---

## Art. 8.

### 8.0.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicem-

bre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 9.

### 9.12 (id. a 9.13 e 9.16)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

---

### 9.0.3 (id. a 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.6)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)*

Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

## **Art. 11.**

### **11.10 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

---

### **11.18 (id. a 11.19)**

LA COMMISSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».*

---

### **11.2000**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. In sede di prima applicazione e per gli anni 2017-2018, il limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91».*

---

**11.0.29 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-*bis* aggiungere il seguente:

"1-*ter*. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-*bis* codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici"».

---

**Art. 12.**

**12.1000**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, le parole: «obbligazioni di volo», sono sostituite dalle seguenti: «obbligazioni di trasporto» e le parole: «per ulteriori sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine indicato all'articolo 50, comma 1 del citato decreto-legge n. 50 del 2017», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2018».*

---

**12.3 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità e gli obiettivi di continuità territoriale, i cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da oneri di servizio pubblico sono tenuti a garantirne la prosecuzione, alle medesime condizioni, nelle more della conclusione della gara».

---

### **12.0.2 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e la sicurezza in volo)*

1. Ai fine di ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e garantire così l'efficienza e la sicurezza in volo:

a) al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, dopo la parola: "aerea" aggiungere: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248,".

b) all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i commi 3 e 4 sono abrogati.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 alla cui copertura pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **12.0.3**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. L'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conse-

guenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

---

## Art. 13.

### 13.3 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

– *al punto 1), alinea comma 4-bis, le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.»*, nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», *fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d)».*

---

### 13.5 (testo 2)/300

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 13.5 (testo 2), sopprimere il comma 1-bis dell'articolo 13.*

---

**13.5 (testo 2)/301**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,  
DE CRISTOFARO, MINEO

*All'emendamento 13.5 (testo 2), sostituire le parole: «per due volte»  
con le seguenti: «unicamente per una volta».*

---

**13.5 (testo 2) [id. a 13.6 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono sostituite con le seguenti: "e possono essere rinnovati per due volte"».

---

**13.8 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1° dicembre 2018».

---

**13.0.7 (testo 4)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle in-



infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-AltoAdige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi di società in *house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restano a carico dei concessionari subentranti.

2. Entro 30 giorni dalla data di affidamento di cui al comma 4, la Società Autobrennero SpA provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla predetta data, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità di cui al periodo precedente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate per le finalità di cui al citato articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

3. Il concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena subentrante assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

4. Gli atti convenzionali di concessione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, sono stipulati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti.

5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi».

---

### **13.0.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Disposizioni sulla confisca a tutela della trasparenza societaria e ulteriori disposizioni in materia di confisca)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter*, 648-*ter*.1 del codice penale, dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa, la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento

o reimpiego dell'evasione fiscale salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* del codice penale quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi"».

---

## Art. 14.

### 14.1000

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dell'articolo 14 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo le parole: «Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «, con il Ministro della difesa».*

---

## Art. 15.

### 15.5 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria".

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

---

## 15.6

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in deduzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

---

### **15.1000/1**

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI

*All'emendamento 15.1000, sostituire le parole: «4,5 milioni» con le seguenti: «34,5 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000».*

---

### **15.1000/300**

RICCHIUTI, PEGORER, SONEGO, PETRAGLIA, DE PETRIS

*All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.*

*1-bis.2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee, pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente "per i rapporti tra lo Stato, le regioni" e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

1-bis.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

1-bis.4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

1-bis.5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

---

### **15.1000/301**

RICCHIUTI, DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:*

«1-bis.1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

1-bis.2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici, energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

1-bis. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

1-bis.4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

---

## 15.1000

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

## 15.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 15-*bis*.

1. Il quinto comma dell'articolo 703 del Codice della Navigazione è sostituito dai seguenti:

"Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal gestore uscente per l'annualità immediatamente precedente.

Gli immobili e gli impianti fissi insistenti a tale data sul sedime aeroportuale, realizzati dal gestore uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate nell'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo di-

versa e motivata determinazione dell'ENAC, in ordine al corretto svolgimento del servizio.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.

La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate"».

---

#### **15.0.21 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*, dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;" sono inserite le seguenti: "fino al 30 giugno 2019";

*b)* dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis, Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli *standard* di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai Trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni emanate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi



del Rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'ANSF in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, adottato in attuazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario". L'ANSF medesima è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unità complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 11 funzionari e n. 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.

4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche su:

a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione riportate al Capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti con decreto -legislativo 6 settembre 2011, n. 165;

c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi,

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante coi rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento della sanzione da applicare"».

---

### **15.0.28 (id. a 15.0.29)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-*bis*.**

*(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)*

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

---

### **15.0.2000 (testo 2)/300**

COMAROLI

*All'emendamento 15.0.2000 (testo 2), dopo primo periodo, inserire il seguente:* «Una quota di tali risorse, per un importo pari a 10 milioni di euro, è destinata agli interventi di manutenzione straordinaria del Ponte di Casalmaggiore sulla SP 343 "Asolana"».

---

**15.0.2000 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata la spesa fino a 35 milioni di euro per l'anno 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7002, per gli interventi dell'Anas sulle strade riclassificate statali. Le somme non utilizzate per le finalità del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sui capitoli di provenienza. Il ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**Art. 16.**

**16.12**

LA COMMISSIONE

*Apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili";

b) *al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:*  
"2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del '1° gennaio 2018' è sostituito dal termine '1° aprile 2018'".».

---

#### **16.1000/2**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 16.1000, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dell'Associazione Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 178, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente nell'ambito del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, dell'Istituto superiore di sanità Centro nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS)».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.*

---

#### **16.1000/300**

COMAROLI

*All'emendamento 16.1000, al comma sopprimere le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto nazionale della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI».*

---

#### **16.1000/1**

COMAROLI

*All'emendamento 16.1000, al comma 1-bis) sostituire le parole: «nell'ambito della dirigenza medica dell'istituto nazionale della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-AreaVI», con le seguenti: «Istituto superiore di Sanità».*

---

## **16.1000/301**

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

*All'emendamento 16.1000, al comma 1-ter, dopo le parole: «predetto inquadramento», aggiungere le seguenti: «, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa in vigore per le posizioni professionali da coprire nella amministrazione di destinazione».*

---

## **16.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. Al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ed appartenente all'area professionale e medica, il medesimo personale può accedere in mobilità a domanda, nel rispetto della disponibilità in organico e delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, nell'ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'ambito della dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà limitatamente al personale appartenente all'area medica di II fascia di cui al CCNL 2002/2005-Area VI, nonché nell'ambito della dirigenza medica e della professione infermieristica dell'Istituto superiore di sanità-Centro Nazionale Trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS), e delle qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca.

1-ter. Il personale dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di cui al comma 1-bis, che abbia svolto compiti e funzioni nell'ambito della sanità pubblica può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione anche se è in possesso di specializzazione in disciplina diversa da quella ordinariamente richiesta per il predetto inquadramento».

---

**Art. 17.**

**17.8 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso", aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)"».

---

**17.14 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti locali)*

All'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni"».

---

### **17.0.3 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Disposizioni in materia di 5 per mille)*

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere destinata, a scelta del contribuente, a sostegno, degli enti gestori delle aree protette. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di accesso al contributo, di formazione degli elenchi degli enti ammessi e quelle di riparto ed erogazione delle somme"».

---

### **17.0.1000/300**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 17.0.1000, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 10 milioni annui per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

---

### **17.0.1000/301**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 17.0.1000, comma 1, lettera c), capoverso comma 2, lettera c), dopo le parole: «la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso», inserire le seguenti: «o da comprendere».*

---

### **17.0.1000/302**

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*All'emendamento 17.0.1000, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

---

### **17.0.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Sostegno alla progettazione degli enti locali)*

1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.";



b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, in attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.";

c) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di programmazione.;

d) al comma 3, alinea, dopo le parole: "tenendo conto", inserire le seguenti: "per l'anno 2017";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.";

f) al comma 4, dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le seguenti: "per l'anno 2017 e alle lettere a), b), c) del comma 3-*bis* per gli anni 2018 e 2019";

g) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole: "banca dati" aggiungere le seguenti: "i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma

1, lettere *b*) ed *e*) e di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 maggio 2016 riferiti al".

*h*) al comma 10, dopo la parola: "statali", sono inserite le seguenti: "e dello stesso Comune".

*i*) al comma 11, le parole: "a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019,".

2. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*e*) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione".

"2-*bis*. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, anche mediante il ricorso ai contratti di partenariato pubblico-privato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

2-*ter*. Al fine di garantire la coerenza dei progetti di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari con i Piani Strategici delle Città Metropolitane e con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'art. 202, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, possono essere utilizzate anche per la predisposizione di connessi strumenti di programmazione."».

*Conseguentemente:*

*la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita come segue: «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico»;*

*la rubrica dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge, è sostituita dalla seguente: «Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico».*

---

**Art. 18.**

**18.1000/300**

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

*All'emendamento 18.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sostituire le parole: «32,5 milioni», con le seguenti: «23,5 milioni»;*

*alla lettera b), capoverso «b-bis)», sostituire le parole: «11 milioni di euro in favore delle strutture,», con le seguenti: «2 milioni di euro, sulla base di criteri definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da ripartire tra le strutture,».*

---

**18.1000/2**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.1000, dopo le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei progetti individuati ai sensi del citato comma 34-bis».*

---

**18.1000/3**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.1000, al comma 1, lettera b), capoverso «b-bis», sopprimere le parole: «anche private accreditate».*

---

**18.1000/301**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 18.1000, lettera b-bis), sostituire le parole: «anche private accreditate», con le seguenti: «pubbliche».*

---

### **18.1000/5**

NUGNES

*All'emendamento 18.1000, lettera b), capoverso «b-bis)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le strutture private accreditate che usufruiranno dei fondi di cui alla presente lettera, sono tenute a sottoscrivere con gli enti regionali di riferimento apposite convenzioni al fine della determinazione delle tariffe dei servizi offerti calmierate secondo fasce di reddito isee fino ai 24mila euro».*

---

### **1.8.1000/6**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.1000, al comma 1, inserire la seguente lettera:*

*«b-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2017».*

*Conseguentemente all'articolo 20, all'elenco i allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «28.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «26.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «56.500» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «56.500»;*

---

### **18.1000**

LA COMMISSIONE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: «la somma di 21,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 32,5 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

*"b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico"».*

---

### **18.18 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente*

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

---

### **18.0.6 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300,000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **18.0.1000/1**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "sono obbligatorie e gratuite" sono sostituite con

le seguenti: "in conformità dell'articolo 32 della Costituzione, sono gratuite"».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

### **18.0.1000/2**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 e al comma 1-bis dell'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "obbligatorie" sono sostituite con le seguenti: "raccomandate"».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

### **18.0.1000/3**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale)*. – 1. La presente legge è finalizzata:

a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;

b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.

2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017- 2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 11. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccina-

zioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'Istituto Superiore di Sanità.

4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.

5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina *web*, suddivisi per Regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

6. Il Ministero della salute, di concerto con l'Istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo *report* semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina *web* del Ministero.

7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva e capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:

a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nella assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;

b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;

c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;

d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;

e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (*vaccine hesitancy*);

f) la creazione di un'apposita pagina *web* che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;

g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;

h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;

i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;

l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali, prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;

m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monitoraggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale, e nazionale.

10. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire un confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.

11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.



13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge u dicembre 2016, n. 232"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

---

### **18.0.1000/4**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo i del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (*Coperture vaccinali*). – 1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale nonché garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, le vaccinazioni inserite nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale vigente sono rese disponibili sia in formato polivalente sia in formato monovalente.

2. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

3. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

4. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi dei comma 3 è affinata allo Stabilimento Chimico-farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili ano stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali sia stata concessa l'AIC"».

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 4, dell'articolo 2 egli articoli 3, 3-bis, 4,5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

---

## **18.0.1000/5**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra i due ed i sedici anni sono raccomandate e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni indicate nel Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Al fine di consentire su tutto il territorio nazionale le adeguate coperture vaccinali e garantire la scelta tra diverse alternative vaccinali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a rendere disponibili coperture vaccinali sia in forma polivalente, sia in forma monovalente.

3. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce, con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.

4. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

5. Nell'interesse della collettività nazionale nonché al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, la produzione dei vaccini resi obbligatori ai sensi del comma 3 è affidata allo Stabilimento Chimico Farmaceutico militare, con sede a Firenze. A tal fine l'Alfa rende disponibili allo stabilimento chimico farmaceutico i dati e ogni informazione utile sulla ricerca e sulle sperimentazioni cliniche condotte e per le quali stata concessa l'AIC"».

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati».

---

**18.0.1000/6**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la parola: «sole»;*
  - b) *prima delle parole: «sono applicabili» premettere la seguente: «non»;*
  - c) *sostituire le parole da: «sono applicabili» fine alla fine del periodo con le seguenti: «Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono autonomamente alla verifica degli adempimenti sugli obblighi vaccinali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3»;*
  - d) *sopprimere il comma 2.*
- 

**18.0.1000/7**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, al comma 1, in fine, sostituire le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» con le seguenti: «acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 11. 196».*

---

**18.0.1000/8**

COMAROLI

*All'emendamento 18.0.1000, al comma 2, sostituire le parole: «10 marzo» con le seguenti: «31 dicembre».*

---

**18.0.1000/9**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 è sostituito con il seguente:*

*"1-bis. Allo stesso fine di cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni sono altresì raccomandate e gratuite, in base*

alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate:

- a) anti-morbillo;
- b) anti-rosolia;
- c) anti-parotite;
- d) anti-varicella;
- e) anti-epatite B;
- f) anti-pertosse;
- g) anti-Haemophilusinfluenzae tipo b«.

2-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, 11.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le lettere d), e) ed f) sono abrogate».

---

#### **18.0.1000/10**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 1-bis, dell'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-ter. La vaccinazione anti-epatite B di cui alla lettera d) del comma 1, è effettuata al dodicesimo anno di età e la vaccinazione anti-rosolia di cui la lettera b) del comma 1-bis, è effettuata su soggetti di sesso femminile al dodicesimo anno di età"».

---

#### **18.0.1000/11**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "tre anni" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi"».

---

**18.0.1000/12**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 le parole: "al comma 1-bis" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 1-bis"».

---

**18.0.1000/13**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 i commi 1-quater e 1-quinquies sono abrogati».

---

**18.0.1000/14**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Dopo 30 giorni dalla somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi i e i-bis del presente articolo, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente è obbligata a sottoporre ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori del minore un questionario che documenti le sue condizioni cliniche e l'eventuale manifestazione di effetti collaterali e reazioni alle singole vaccinazioni eseguite. I dati raccolti sono pubblicati in forma disaggregata nell'Anagrafe nazionale vaccini, di cui all'articolo 4-bis del presente decreto legge"».

---

**18.0.1000/15**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo

le parole: "dagli esiti dell'analisi sierologica", sono aggiunte le seguenti: "effettuata con costi a carico del Servizio sanitario nazionale"».

---

#### **18.0.1000/16**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, dopo il comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è inserito il seguente:

"1-*sexies*. In relazione alle vaccinazioni di cui ai commi i e del presente articolo le analisi sierologiche, le analisi anticorpali nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, in accordo con i genitori, tutori o affidatari, ritenga necessario eseguire, sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria"».

---

#### **18.0.1000/17**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale" sono abrogate».

---

#### **18.0.1000/18**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo solo con vaccini, garantiti dal Servizio sanitario nazionale, in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"».

---

### **18.0.1000/19**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "obbligatoria" è sostituita con la seguente: "di cui al presente decreto-legge";

b) le parole: "le procedure accentrate di acquisto" sono sostituite con le seguenti: "tutte le procedure di acquisto, incluse le procedure accentrate"».

---

### **18.0.1000/20**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Prima della somministrazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, previa verifica delle condizioni fisiche del bambino e dopo attenta e dettagliata anamnesi, anche familiare, certificano gratuitamente le condizioni cliniche del minore al fine di consentire la somministrazione dei vaccini"».

---

### **18.0.1000/21**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione" sono abrogate;

b) in fine, è aggiunto, il seguente periodo: "La relazione di cui al presente comma è resa pubblica sul sito *internet* del Ministero della salute"».

---

**18.0.1000/22**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 4 è abrogato».

---

**18.0.1000/23**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertite con modificazioni dalla legge 31 n. 119, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari sono convocati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione"».

---

**18.0.1000/24**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "commi 1 e 1-bis", sono inserite le seguenti: "e per le quali sia stato emanato un intervento di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,"».

---

**18.0.1000/25**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "La negoziazione obbligatoria di cui al presente articolo non può essere coperta da vincolo di confidenzia-



lità e riservatezza e il fascicolo di prezzo e rimborso dei vaccini è pubblico"».

---

### **18.0.1000/26**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 comma 6-bis, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I dati relativi agli studi clinici condotti per i vaccini di cui al presente articolo non sono considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche della sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse"».

---

### **18.0.1000/27**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "idonea documentazione" sono sostituite con le seguenti: "una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000";

b) al terzo periodo, le parole da: "La documentazione" fino alle parole: "n. 445" sono abrogate».

---

**18.0.1000/28**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "che, qualora" fino alla fine del periodo sono abrogate».

---

**18.0.1000/29**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"La mancata presentazione della certificazione vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo, ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie".

2-ter. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

---

**18.0.1000/30**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 5 è abrogato».

---

**18.0.1000/31**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito con il seguente:

"Art. 4. Al fine di tutelare gli alunni che per motivi clinici non possono accedere alle pratiche vaccinati, i dirigenti scolastici delle scuole di

ogni ordine e grado, statali e paritarie, provvedono, ad adottare ogni misura necessaria per garantire agli alunni stessi una continuità didattica in presenza di adeguate misure volte alla tutela della salute e della sicurezza"».

---

#### **18.0.1000/32**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo le parole: "di Trento e Bolzano", sono inserite le seguenti: "acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

---

#### **18.0.1000/33**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "gli eventuali effetti indesiderati" sono sostituite con le seguenti: "gli effetti indesiderati e le reazioni avverse"».

---

#### **18.0.1000/34**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 la parola: "documentazione" è sostituita con le seguenti: "dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000" e, conseguentemente, il secondo periodo è abrogato».

---

**18.0.1000/35**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210"».

---

**18.0.1000/36**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, la parola: "obbligatorie" è abrogata».

---

**18.0.1000/37**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

**18.0.1000/38**

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 5-*quater* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, le parole: "nell'articolo 1" sono sostituite con le seguenti: "nel Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente"».

---

**18.0.1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

*(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)*

1. Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dal calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle medesime regioni e province autonome, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per centri di formazione professionale regionale in corso, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018».

---

**18.0.1100/300**

DIRINDIN, RICCHIUTI, PETRAGLIA, DE PETRIS

*All'emendamento 18.0.1100, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

«Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione di ulteriori quote

di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al Decreto del Ministero della salute del 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito del finanziamento previsto per il fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n.23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94».

---

### **18.0.110/3**

COMAROLI

*All'emendamento 18.0.1100, sopprimere i commi 2 e 3.*

---

### **18.0.110/301**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

*All'emendamento 18.0.1100, al comma 2, dopo le parole: «l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare» aggiungere le seguenti: «la produzione della cannabis da parte di terzi e».*

---

### **18.0.1100/302**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, MINEO

*All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro

della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le "Goad agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento».

---

### **18.0.1100/16**

CIAMPOLILLO, TAVERNA, GAETTI, BUCCARELLA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Non è punibile chiunque coltivi cannabis per uso terapeutico, in relazione alle patologie previste dal decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, da cui sia affetto personalmente ovvero da cui sia affetto il coniuge, ovvero figli o persone conviventi, accertate con documentazione medica specialistica, nei limiti di quattro piante femmine, nonché, ai medesimi fini, detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza";

b) all'articolo 73, comma 1, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26,"».

---

### **18.0.1100/11**

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale.

2-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3) Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa otte-

nuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine";

b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione.

5) La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato".

c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26".

d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: "Chiunque," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,";

e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3,1e sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4"».

---

### **18.0.1100/13**

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita in ordine alfabetico la seguente voce: "Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)". Nella tabella



Il allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "foglie e" sono soppresse».

---

**18.0.1100/303**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,  
DE CRISTOFARO, MINEO

*All'emendamento 18.0.1100, al comma 3, dopo le parole: «la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017.» aggiungere le seguenti: «Il Servizio sanitario nazionale si fa carico della spesa per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico su tutto il territorio nazionale».*

---

**18.0.1100/19**

GAETTI, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La cannabis posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria deve essere consegnata allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di cui al comma 1».

---

**18.0.1100/20**

CIAMPOLILLO, TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*All'emendamento 18.0.1100, dopo comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94».

---

**18.0.1100**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)*

1. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle "Good manufacturing practices" (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni, e per la conduzione di studi clinici ferma restando la possibilità di autorizzare con decreto del Ministro della Salute, uno o più enti o imprese per la coltivazione nonché la trasformazione di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi delle vigenti norme e secondo le procedure applicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Il Ministero della salute, con proprio decreto, può autorizzare uno o più enti o imprese alla coltivazione e alla trasformazione, e di ulteriori quote di cannabis per uso medico, ai sensi della normativa in vigore e secondo le procedure previste per lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, in osservanza delle norme di buona fabbricazione ai sensi delle direttive dell'Unione europea recepite con, il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, con l'obbligo di operare secondo le "Good agricultural and collecting practices" (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

*2-bis.* Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le *Good agricultural and collecting practices* (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

2-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti normativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

2-bis. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.600.000,00 per l'anno 2017 e per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 700.000,00 per l'anno 2017. Ai relativi oneri, pari a complessivi 2.300.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge n. 38 del 2010, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto ministeriale 9 novembre 2015, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitarie *standard* cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998 convertito nella legge n. 94 del 1998».

---

## 18.0.2000 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 18-bis.

*(Debiti sanitari)*

1. Ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, la Regione Sardegna può far richiesta di utilizzo delle risorse gene-

rate da economie, riprogrammazioni di sanzioni e riduzioni di interventi finanziati con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 del 2011 dell'11 gennaio 2011, relativi al territorio della Regione medesima. Il Governo, con delibera del CIPE, per gli anni 2018 e 2019, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, provvede alla relativa autorizzazione».

---

**Art. 19.**

**19.0.3 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)*

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autore-sponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche».

---

**19.0.41 (testo 2) [id. a 19.0.42 (testo 2) e 19.0.43 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

---

**19.0.45 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Banca dati nazionale degli operatori economici)*

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 81 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2017 e euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2018. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100.000 euro per il 2017, ed un 1.500.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**19.0.62 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Adeguamento disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

*b)* al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa" sono soppresse.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2».

---

**19.0.75**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno"».

---

**19.0.77 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

a) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;

b) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo, compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 474.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Agli oneri valutati di cui al comma 2, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**19.0.5000 [già em. 1.81 (testo 2)-19.0.79-19.0.81-19.0.82 (testo 2)]**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

All'articolo 1, comma 13, lettera *f*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";

All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta".

All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 2256, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: e gli enti pubblici non economici' sono sostituite dalle seguenti: gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate Riscossione".

I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e comunicativi relativi ai tributi amministrati dall'agenzia delle entrate possono essere prorogati con provvedimento del Direttore della medesima agenzia in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

La proroga dei termini disposta ai sensi del comma 4 deve garantire un termine congruo, comunque non superiore a 60 giorni, per l'effettuazione degli adempimenti medesimi.

All'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:



"4- *quater* . In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto le presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, se in sede di acceso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza"».

---

### **19.0.90**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».

---

### **19.0.119**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da

emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**19.0.121 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)*

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

---

**19.0.2000**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

1. Alla tabella A, allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, dopo la voce "Istituto del nastro azzurro" è aggiunta, in fine, la seguente: "Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC)"».

---

**19.0.2001 (testo 2)/4**

BUCCARELLA, SERRA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 1, dopo le parole: «raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «nonché di Enti Pubblici, anche non economici.».*

---

**19.0.2001 (testo 2)/6**

BUCCARELLA, SERRA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, alle attività in favore delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi, dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.».*

---

**19.0.2001 (testo 2)/11**

BUCCARELLA, SERRA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 5, sopprimere le parole: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione»;*
  - b) *sopprimere i commi 6 e 7;*
  - c) *al comma 8, sostituire le parole: «dei commi 4, 5 e 6» con le seguenti: «del presente articolo»;*
  - d) *al comma 10, sopprimere le parole: «dei commi 4, 5 e 6».*
- 

**19.0.2001 (testo 2)/15**

BUCCARELLA, SERRA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire le parole: «lettere a) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e g)».*

---

**19.0.2001 (testo 2)/16**

BUCCARELLA, SERRA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art.13-bis», sopprimere il comma 9.*

---

**19.0.2001 (testo 2)/17**

BUCCARELLA, SERRA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), comma 1, capoverso «Art. 13-bis», comma 9, sostituire le parole: «dalla data di sottoscrizione» con le seguenti: «dalla data della cessazione».*

---

**19.0.2001 (testo 2)/300**

GATTI

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sopprimere il comma 2.*

---

**19.0.2001 (testo 2)/301**

GATTI, RICCHIUTI

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».

*Conseguentemente:, alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».*

---

**19.0.2001 (testo 2)/302**

GATTI, RICCHIUTI

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista.»

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e definizione delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».*

---

**19.0.2001 (testo 2)/302**

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*All'emendamento 19.0.2001 (testo 2), all'articolo 19-bis, nella rubrica alla fine aggiungere le parole: «nonché per i professionisti nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni» e, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«4. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 6.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5 viene istituito all'interno del tavolo di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri Interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

---

**19.0.2001 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)*

1. Dopo l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:

**"Art. 13-bis.**

*(Equo compenso e clausole vessatorie)*

1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile".

12. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

13. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

#### **19.0.2200 (testo 2)/300**

RICCHIUTI

*All'emendamento 19.0.2200 (testo 2), capoverso «Art. 19-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «1.000 euro».*

---

#### **19.0.2200 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 83, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le parole: "per un importo superiore a 5000 euro".

2. All'articolo 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono aggiunte le parole: "per un importo superiore a 5000 euro"».

---



## Art. 20.

### 20.33 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

### 20.44 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 lettera *i-sexies*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,";

b) le parole: "e comunque in una provincia diversa," sono soppresse,

c) alla fine del periodo, inserire il seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018".

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, parba, 13,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di Politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8-quater. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 5,9 milioni di euro nell'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-bis».

---

**X1.1000/2**

CAPPELLEITI

*All'emendamento x1.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«nonché ai delitti contro la persona di cui al Libro Secondo, Titolo XII del codice penale».

---

**X1. 1000**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 162-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis"».

---



